Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1937-XV, n. 366.

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate, compresa fra la piazza Vittorio Emanuele, l'abside della chiesa di San Pietro, la piazza Garibaldi, la via del Bollo e la via Verdi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate, compresa tra la piazza Vittorio Emanuele, l'abside della chiesa di San Pietro, la piazza Garibaldi, la via del Bollo e la via Verdi, adottato dal podestà con deliberazione 30 novembre 1933-XII, n. 523.

Un esemplare di tale piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, in una planimetria in iscala 1:1000, in una planimetria in iscala 1: 500 e in un elenco dei beni da espropriarsi, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto-legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto, agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 12.

Art. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Varese in seguito a richiesta del comune di Gallarate dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e, sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Varese, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diventerà definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute entro il termine stabilito per l'esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.

Art. 8.

Il comune di Gallarate è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati

Art. 10.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Gallarate dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni trasferimento.

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con R. decreto e previa osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, è assegnato il termine di anni quattro dalla data del presente decreto-legge, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di quattro anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano, sarà indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sarà consentito ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato nel presente decreto-legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 367.

Istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel comune di Aidone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di istituire la sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e la sede della Pretura nel comune di Aidone;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la sede del Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone.

È istituita la sede della Pretura nel comune di Aidone.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, la circoscrizione territoriale di detti uffici e ad apportare in conseguenza le opportune modificazioni alle altre circoscrizioni giudiziarie.

È altresì autorizzato ad emanare le occorrenti norme di attuazione ed a provvedere nei limiti degli organici attuali alle modificazioni delle piante organiche della magistratura, delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, che si rendessero necessarie per effetto della istituzione dei Tribunali di Lecco e di Pordenone e della Pretura di Aidone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 368.

Richiamo alle armi per istruzione di ufficiali di complemento del ruolo naviganti, e di sottufficiali e militari di truppa inscritti nel ruolo combattente della forza in congedo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per istruzione per un periodo di tempo di 60 giorni gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, muniti del brevetto di pilota militare e residenti nel Regno o nella Libia, nonchè i sottufficiali e militari di truppa inscritti nel ruolo combattente della forza in congedo della Regia aeronautica, muniti del brevetto di pilota militare e residenti nel Regno o nella Libia, i quali tutti non abbiano prestato servizio in qualità di pilota nell'anno 1936 o non abbiano compiuto nell'anno stesso, per qualsiasi ragione, servizio aeronavigante.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi e le modalità relative al richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 369.

Trattenimento in servizio dei militari e graduati di truppa nati nel 1914, incorporati nella Regia aeronautica col 2° scaglione, nominati aiuto specializzati per le categorie radiotelegrafisti, radioaerologisti ed automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari e graduati di truppa nati nel 1914, che furono incorporati nella Regia aeronautica col 2° scaglione delle reclute della classe 1914 per l'adempimento della ferma ordinaria di leva e che durante la prestazione del servizio furono nominati aiuto specializzati per le categorie radiotelegrafisti, radioaerologisti ed automobilisti, continueranno a prestare servizio quali trattenuti per mobilitazione parziale, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 370.

Dichiarazione di fuori corso del francobollo da cent. 60 per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo degli effetti postali.

N. 370. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, il francobollo da cent. 60 emesso per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo degli effetti postali, viene dichiarato fuori corso a decorrere dal 1° marzo 1937-XV, ed ammesso al cambio fino a tutto il 28 febbraio 1938-XVI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Carroceto » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 26 gennaio 1937-XV, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi rustici qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

Tenuta « Carroceto » di pertinenza, come in catasto, dei signori Pazienti Giulio, Ugo, Ida, Giuseppina, Giovanni, Umberto, Ignazio, Vittorio, Antonio ed Alessandro fu Pietro, in agro di Aprilia, e propriamente le parti di essa confinanti: a nord con la tenuta Vallelata (proprietà fratelli Colanauni), ad ovest con la tenuta Vallelata e la ferrovia Roma-Nettuno; a sud con la tenuta Carrocetello (proprietà Duca Caffarelli) e tenuta Campodicarne (proprietà Lanza); ad est la ferrovia Roma-Nettuno, strada provinciale maremmana inferiore, fosso della Ficoccia e tenuta Torre del Padiglione (proprietà Trossi);

Tali terreni di cui s'insiste nel richiedere il trasferimento sono iscritti al catasto del Governatorato di Roma in testa alla Ditta Pazienti Pietro fu Ignazio al foglio di mappa 55:

Particella 23-*a*, tav. 658.38, reddito L. 2238,49;
Particella 24, tav. 149.59, reddito L. 942,42;
Particella 25, tav. 3.01, reddito L. 4,84;
Particella 26, tav. 1966.48, reddito L. 6686,03;
Particella 27, tav. 44.79, reddito L. 761,43;
Particella 28, tav. 97.02, reddito L. 611,23;
Particella 29, tav. 122.54, reddito L. 772;
Particella 30, tav. 22.28, reddito L. 140,36;
Particella 39, tav. 23.82, reddito L. 150,07;
Particella 40, tav. 259.55, reddito L. 2835,05;
Particella 41, tav. 273.96, reddito L. 1725,95;
Particella 42, tav. 1527.58, reddito L. 9623,75;
Particella 43, tav. 83.14, reddito L. 914,54;
Particella 44, tav. 80.53, reddito L. 707,34;
Particella 45, tav. 114.61, reddito L. 722,04;
Particella 46, tav. 30.42, reddito L. 334,62;
Particella 47-*a*, tav. 10.32, reddito L. 175,44;
Particella 49, tav. 248.87, reddito L. 2737,57;
Particella 51, tav. 147.30, reddito L. 530,28;
Particella 53, tav. 26.42, reddito L. 155,45;
Particella 57, tav. 54.06, reddito L. 194,62;
Particella 58, tav. 411.20, reddito L. 2590,56;
Particella 59, tav. 38.40, reddito L. 652,80;
Particella 61, tav. 103.74, reddito L. 653,56;
Particella 62, tav. 61,64, reddito L. 388,33;
Particella 68, tav. 63.60, reddito L. 400,68;
Particella 70, tav. 35.74, reddito L. 393,14;
Particella 75, tav. 3.42, reddito L. 9,23;
Particella 79-*b* tav. 2.28, reddito L. 38,76;
Particella 156, tav. 690.20, reddito L. 4349,26;
Particella 74, tav. 0.44, reddito L. 1,19;

per una superficie complessiva di tav. 7355.33, pari ad ettari 735.53.30 ed un imponibile di L. 42.252,03;

Veduta l'istanza 12 febbraio 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Carroceto » sopradescritta, è trasferita in proprietà dell'Opera Nazionale per i Combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 1.050.000 (lire un milione cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Registro 3 Finanze, foglio 126. — GUALTIERI.

(1055)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola isolana di Isola d'Istria (Pola) e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa agricola isolana di Isola d'Istria (Pola) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agricola isolana di Isola d'Istria (Pola) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa agricola stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1065)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) in esito ad istanza del commissario straordinario della Cassa stessa, con la speciale procedura regolata dalle diposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1937-XV.

Nomina del sig. Bottinelli Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Gautero rag. Antonino di Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Bottinelli Carlo fu Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 1° dicembre 1936-XV, per notar Massa dott. Arturo, in Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Bottinelli Carlo fu Luigi è nominato rappresentante alle grida del sig. Gautero rag. Antonino di Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1937-XV.

Divieto di pesca nella «Lanca Morta» del fiume Oglio (Brescia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 (penultimo comma) del regolamento per la pesca in acque dolci 22 novembre 1914, n. 1486;

Sentito il Comitato permanente della pesca;

Atteso che la Lanca Morta del fiume Oglio in comune di Villachiara (Brescia) costituisce, per naturali condizioni, luogo di rifugio e di ripopolamento di pesce;

Decreta:

Nella Lanca Morta del fiume Oglio, in comune di Villachiara (Brescia) è proibita la pesca.

Il Prefetto, sentito il direttore del R. Stabilimento ittiogenico di Brescia, fisserà i limiti della zona soggetta al divieto, mediante collocamento di tabelle.

Le infrazioni al divieto sono punite ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 5 Ministero agricoltura e foreste, fog. n. 200. — BETTAZZI.

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di novembre 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di novembre 1936, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice	L. 1,10
Seta tratta greggia addoppiata o torta	» 3,60
Seta tratta tinta	» 3,60
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	» 0,40
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	» 0,60
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	» 0,10

Fili da cucire:

di seta	» 3,60
di cascami di seta	» 0,60

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

Seta	L. 6,10
Filati di doppio	» 2,40
Schappe	» 3,60
Bourette	» 0,10

b) allo stato tinto e finito:

Seta	» 8,60
Filati di doppio	» 4,40
Schappe	» 6,60
Bourette	» 1,10

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni:* LANTINI.

(1056)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 1° aprile 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero

(1058)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 1° aprile 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV.

(1059)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 4 marzo 1937-XV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1937, n. 45, concernente modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

(1060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 8 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Bari — Intestazione: Brunetti Nina fu Nicola Maria — Titoli del debito pubblico: 2 obbligazioni redimibile 3,50 (1934), capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 23 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Cagliari — Intestazione: Piria Francesco fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: certificato redimibile 3,50 (1934), capitale L. 18.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 697 — Data: 18 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ubriaco Maria — Titoli del debito pubblico: 2 certificati consolidato 3,50, rendita L. 119

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(561)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Media dei cambi e dei titoli
del 2 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,03
Francia (Franco)	87,50
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1530
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6750
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,60
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7965
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	71,15
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Rendita 5 % (1935)	91,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola di Isola d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola isolana di Isola d'Istria (Pola) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge;

Dispone:

Il sig. Ruggero Pozzar è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola isolana di Isola d'Istria (Pola) ed i signori Giuseppe Ulcigrai fu Antonio, Troian Giuseppe fu Antonio e Degrassi Nicolò fu Andrea sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1066)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. prof. Oliviero Policky è nominato commissario liquidatore della Cassa Lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) ed i signori cav. Tarabocchia Eustacchio fu Eustacchio, Matcovich Giuseppe fu Matteo e dott. Siercovich Giovanni fu Luibimiro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1068)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 80 posti di volontario nella carriera di ufficiale di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1936-XV, con cui venne indetto un concorso per esami, per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Visto il successivo decreto 1° marzo 1937-XV, con cui veniva stabilito che le prove scritte del concorso stesso dovessero aver luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 15, 16, 17 e 18 marzo 1937;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 corrente con cui fu riconosciuta la necessità di rinviare ad altra data le prove predette;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 1937-XV, n. 7146 2/1, riguardante la nuova data in cui si è chiesto di fissare le prove stesse;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S., indetto con decreto Ministeriale 9 novembre 1936-XV, sono fissati nei giorni 14, 15, 16 e 17 aprile p. v.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1083)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Simonatti Ero, vincitore del posto di veterinario della condotta di Navacchio ha rinunziato al posto stesso;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Ruglioni Giuseppe;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 settembre 1936-XIV;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Ruglioni Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di veterinario della condotta di Navacchio (Cascina).

Il podestà del detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 20 marzo 1937 - Anno XV

Il prefetto: MUGONI.

(1017)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduti i propri decreti 3 novembre 1936-XV, nn. 9964 e 9964-*bis*, con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia e si provvedeva alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

(*Omissis*).

Decreta:

La levatrice Capitani Vincenzina è dichiarata dimissionaria di ufficio e, a parziale modifica del decreto prefettizio 3 novembre 1936-XV, n. 9964-*bis*, l'ostetrica Lotti Corinna è dichiarata vincitrice del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 aprile 1935 e, secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni per i quali ha dichiarato di concorrere, assegnata alla condotta della frazione di Sasso d'Ombrone del comune di Cinigiano.

Grosseto, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

(1018)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.